

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.g

Convenuto: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Con l'intervento di: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Dispositivo

- 1) L'articolo 2 sexies, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, l'articolo 2 sexies, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, i considerando da 19 a 21 della direttiva 2007/66, nonché i considerando 12, 113, 115 e 117, l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, nell'ambito di una procedura di ricorso avviata d'ufficio da un'autorità di controllo, consente di addebitare un'infrazione e di infliggere un'ammenda non solo all'ente aggiudicatore, ma anche all'aggiudicatario dell'appalto, nel caso in cui, in occasione della modifica di un contratto di appalto pubblico in corso di esecuzione, le norme di aggiudicazione dei contratti pubblici siano state aggirate irregolarmente. Tuttavia, qualora una simile possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, la procedura di ricorso deve rispettare il diritto dell'Unione, compresi i suoi principi generali, nei limiti in cui l'appalto pubblico di cui trattasi rientra esso stesso nell'ambito di applicazione ratione materiae delle direttive sugli appalti pubblici, a prescindere dal fatto che ciò avvenga ab initio o a seguito della sua modifica illegale.
- 2) L'importo dell'ammenda che sanziona la modifica illegale di un contratto di appalto pubblico concluso tra un ente aggiudicatore e un aggiudicatario deve essere fissato prendendo in considerazione i comportamenti propri di ciascuna delle parti.

(¹) GU C 206 du 17.6.2019.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — EIS GmbH/ TO**

(Causa C-266/19) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e h), e paragrafo 4 – Allegato I, punto A – Diritto di recesso – Informazioni che deve fornire il professionista sulle condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso – Obbligo, per il professionista, di indicare il suo numero di telefono «qualora disponibile» – Portata]

(2020/C 240/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: EIS GmbH

Convenuta: TO

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il numero di telefono di un professionista compare sul suo sito Internet in modo tale da suggerire, agli occhi di un consumatore medio, ossia un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, che tale professionista utilizzi tale numero di telefono per i suoi contatti con i consumatori, detto numero di telefono deve essere considerato «disponibile» ai sensi della citata disposizione. In un caso del genere, l'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e h), nonché paragrafo 4, di tale direttiva, in combinato disposto con l'allegato I, parte A, della medesima, deve essere interpretato nel senso che il professionista che fornisce al consumatore, prima che quest'ultimo sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, le informazioni relative alle modalità di esercizio del diritto di recesso, ricorrendo a tal fine alle istruzioni tipo che figurano in detto allegato I, parte A, è tenuto ad indicare lo stesso numero di telefono in modo da consentire a tale consumatore di comunicargli mediante quest'ultimo la sua eventuale decisione di esercitare detto diritto.

(¹) GU C 230 dell'8. 7. 2019.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 maggio 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale del Trgovački sud u Zagrebu — Croazia) — PARKING d.o.o./ SAWAL d.o.o. (C-267/19), Interplastics s. r. o./ Letifico d.o.o. (C-323/19)

(Cause riunite C-267/19 e C-323/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notai che agiscono nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico – Procedimento non in contraddittorio – Divieto di discriminazione – Articolo 18 TFUE – Diritto ad un processo equo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)

(2020/C 240/33)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Trgovački sud u Zagrebu

Parti

Ricorrenti: PARKING d.o.o. (C-267/19), Interplastics s. r. o. (C-323/19)

Convenuti: SAWAL d.o.o. (C-267/19), / Letifico d.o.o. (C-323/19)

Dispositivo

L'articolo 18 TFUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che autorizza i notai, che agiscono nell'ambito delle competenze loro attribuite nei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico, a emettere mandati di esecuzione i quali, come risulta dalla sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C 551/15, EU:C:2017:193), non possono essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro.

(¹) GU C 263 del 5.8.2019.